

Codice A1617A

D.D. 12 febbraio 2026, n. 66

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. "Realizzazione della variante della pista denominata M1a "Camparient basso" e di un nuovo ramo dell'impianto dell'innevamento programmato in Località Alpe Mera" in Comune di Scopello (VC) - Richiedente: Monterosa 2000 S.p.A. (P.IVA 01868740026).



ATTO DD 66/A1617A/2026

DEL 12/02/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1617A - Tecnico Piemonte Nord

OGGETTO: OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. "Realizzazione della variante della pista denominata M1a "Camparient basso" e di un nuovo ramo dell'impianto dell'innevamento programmato in Località Alpe Mera" in Comune di Scopello (VC) - Richiedente: Monterosa 2000 S.p.A. (P.IVA 01868740026).

Richiamate:

- l'istanza di autorizzazione, presentata dalla Società Monterosa 2000 S.p.A., pervenuta al Settore scrivente in data 12/12/2025 con prot. n. 191913, per il tramite del Comune di Scopello, relativa al progetto di "Realizzazione della variante della pista denominata M1a "Camparient basso" e di un nuovo ramo dell'impianto dell'innevamento programmato in Località Alpe Mera", su superfici di cui al Foglio 18 mappali 15, 24, 13, 23, 22, 158, 117, 157, 30, 29, 28, 202 del N C. T, del Comune di Scopello (VC);

Viste:

- la nota prot. n. 1432 del 08/01/2026 di richiesta di parere sugli aspetti geologici di competenza inviata al Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021;
- le integrazioni pervenute in data 09/02/2026 prot. n. 20151 e successivamente in data 11/02/2026 prot. n. 21764;

Preso atto:

- della nota del Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, pervenuta in data 26/1/2026 prot. n. 11608 e conservata agli atti del

Settore A1617A, che rileva che l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico ed esprime parere favorevole con prescrizioni alla sua realizzazione;

Considerato che, in base alle attività istruttorie svolte dai funzionari incaricati e ai sopralluoghi effettuati, finalizzati a verificare la compatibilità degli interventi proposti con l'assetto idrogeologico delle aree interessate dal progetto, risulta che:

- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;
 - l'intervento previsto interessa le superfici individuate al Foglio 18 mappali 15, 24, 13, 23, 22, 158, 117, 157, 30, 29, 28, 202 del N.C.T. del Comune di Scopello (VC), interamente soggetta a vincolo per scopi idrogeologici, e ricadente su superficie non boscata;
 - allo stato attuale e dagli elaborati progettuali sopra richiamati non emergono elementi ostativi, dal punto di vista degli specifici aspetti forestali e idrogeologici di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della l.r. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto, previo rispetto delle prescrizioni in esso contenute.
 - ai sensi dell'art. 8 c. 2 l.r. n. 45/89, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a versare prima dell'inizio dei lavori il deposito cauzionale ai sensi dell'art.8 punto 1 della l.r. 45/1989 a favore della Regione Piemonte l'importo di euro 1.820,49 a fronte di una superficie da trasformare di 9.102,47 m² ;
- omissis ai sensi dell'art. 9 comma 3, l.r. 45/89 e dell'art.19 c. 4 bis, l.r. 4/2009 il proponente è tenuto a versare prima dell'inizio dei lavori il corrispettivo del costo di rimboschimento per l'importo di euro 1.974,32;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare, la Ditta Monterosa 2000 S.p.A. (P.IVA 01868740026) alla realizzazione della variante della pista denominata M1a "Camparient basso" e di un nuovo ramo dell'impianto dell'innevamento programmato in Località Alpe Mera" in Comune di Scopello, su superfici di cui al Foglio 18 mappali 15, 24, 13, 23, 22, 158, 117, 157, 30, 29, 28, 202 del N.C.T. del Comune di Scopello (VC), subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di cui al parere espresso dal Settore Geologico in data 26/01/2026 con nota prot. n. 11608.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 50, 63 e 64 della legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- l'art. 8 Allegato A della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56

(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

- la D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 "L.r. n. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la D.G.R. n. 4-3018 del 26 marzo 2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017;

determina

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, la Ditta Monterosa 2000 S.p.A. (P.IVA 01868740026) ad eseguire le opere di realizzazione della variante della pista denominata M1a "Camparient basso" e di un nuovo ramo dell'impianto dell'innevamento programmato in Località Alpe Mera" in Comune di Scopello, su superfici di cui al Foglio 18 mappali 15, 24, 13, 23, 22, 158, 117, 157, 30, 29, 28, 202 del N.C.T. del Comune di Scopello (VC), subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di cui al parere espresso dal Settore Geologico in data 26/01/2026 con nota prot. n. 11608, che si riportano di seguito integralmente.

L'espressione del parere favorevole, per quanto di competenza del Settore Geologico, è rilasciato a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione redatta dalla Monterosa 2000 S.p.A. nelle persone dell'Ing. C. Francione e A. Monticelli per la parte tecnica progettuale e nivologica e dal Dott. Geol. M. Biasetti per gli aspetti geologico-tecnici e, all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1 - i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti al progetto;
- 2 - nella progettazione esecutiva e nella realizzazione delle opere dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle rocce e terre da scavo;
- 3 - il terreno di riporto dovrà essere steso mediante la sovrapposizione di strati piano paralleli dell'altezza di 0,5 m, opportunamente rullati e/o consolidati con mezzi cingolati, avendo cura di disporre il materiale più grossolano ed i blocchi alla base del rilevato;
- 4 - alla base del pendio in riporto dovrà essere valutata da parte del Direttore Lavori l'opportunità della posa, quale delimitazione fisica della scarpata ed al fine di evitare rotolamenti o espansione indesiderata verso valle di materiale, di una barriera di blocchi di dimensioni adeguate a garantire l'identificazione del limite dell'area soggetta a movimento terra;
- 5 - le acque meteoriche dovranno essere raccolte e allontanate, anche mediante la predisposizione di una canaletta di guardia a monte dell'area in riporto, in modo tale da prevenire fenomeni di erosione idrica superficiale e ruscellamento sul terreno di riporto stesso;
- 6 - nelle fasi preliminari di scavo si dovrà provvedere ad un accurato scotico della componente erbacea prima di eseguire i movimenti di terra. Le piote erbose così ottenute dovranno essere

accantonate in luogo idoneo, evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato, per evitare la miscelazione dei substrati.

Che ai sensi dell'art. 8 della L.r. 9 agosto 1989 n. 45, il titolare dell'autorizzazione è tenuto al versamento, prima dell'inizio dei lavori, del deposito cauzionale di euro 1.820,49 relativo a una trasformazione del suolo di ha 0,910247.

Che ai sensi dell'art. 9, comma 3 della L.r. 45/89, il richiedente, prima dell'inizio dei lavori, è tenuto al versamento del corrispettivo del costo del rimboschimento per la superficie non boscata di m² 9.102,47 per un importo di euro 1.974,32.

Di richiamare quanto segue:

- La presente autorizzazione:

1. ha validità pari a 60 mesi. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore competente e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;
2. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi con la loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
3. è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;
4. si intende rilasciata:
 - a) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;
 - b) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa;
 - c) sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera, tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione.

Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

- procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;
- sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della L.r. n.

45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

- a) comunicazione di inizio dei lavori, allegando la specifica documentazione atta a dimostrare il rispetto delle prescrizioni dettate nel parere istruttorio parte integrante del presente provvedimento, nonché copia di ogni provvedimento, nulla-osta o titolo abilitativo acquisiti;
- b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato.

Nessuna ulteriore variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico competente.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n. 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

IL DIRIGENTE (A1617A - Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Jacopo Chiara